



Repertorio numero 54301 Raccolta numero 16274

ATTO MODIFICATIVO ED INTEGRATIVO AD ATTO COSTITUTIVO DI

FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di
aprile

(24 aprile 2025)

In Barberino Tavarnelle, Frazione Tavarnelle Val di Pesa Via
XXV Aprile n.2, nel mio studio.

Dinanzi a me, dottor Stefano Faucci, notaio in Tavarnelle Val
di Pesa, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Firen-
ze, Pistoia e Prato, è personalmente comparsa la signora:

- Raffaella PECCHIOLI, nata a Prato il 13 settembre 1971, do-
miciliata per la carica presso la sede della Fondazione di cui
infra, la quale dichiara di intervenire al presente atto e
porlo in essere non in proprio, ma nella sua qualità di Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione e quindi in rappresen-
tanza organica (legale) della "Fondazione Lavoratori
Agroalimentari Ambientali Toscana", con sede in Firenze, via
Benedetto Dei n.c. 2a, codice fiscale: 94336350486, nonché co-
me delegata in sede di atto costitutivo "a compiere tutti gli
atti necessari al perfezionamento del procedimento di costitu-
zione della Fondazione, apportando, ove necessario, al presen-
te atto le modifiche non sostanziali che venissero eventual-
mente richieste dagli organi competenti".

Registrato a FI:

il 28/04/2025

n. 17280

Serie 1T

Esatti € ESENTE



Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti quindici.

F.ti: Raffaella Pecchioli; Massimiliano Gori; Amedeo Sabato; Stefano Faucci Notaio.

Copia conforme all'originale, firmato come per legge, nei miei rogiti, che si rilascia dal notaio Stefano Faucci in numero fogli per uso consentito dalla legge

Barberino Tavarnelle, li

"Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana della Toscana - FAI CISL TOSCANA", e dei signori GORI Massimiliano e SABATO Amedeo, una Fondazione denominata "Fondazione Lavoratori Agroalimentari Ambientali Toscana" o in breve "Fondazione F.L.A.T.";

- che la Fondazione ha sede in Firenze, via Benedetto Dei n.2a;

- che all'atto costitutivo sono intervenuti anche i signori Gabriele COPPI, nato a Siena il 27 luglio 1982, Andrea PICCINI, nato a Abbadia San Salvatore il 9 giugno 1967, Antonella BIONDI, nata a Grosseto il 4 agosto 1961, Rosalba SALVADORI, nata a Città di Castello il 12 ottobre 1968, Lara AZIE, nata a Piombino il 3 luglio 1968, nonché la signora PECCHIOLI Raffaella, sopra generalizzata, al solo fine di accettare le cariche che i fondatori hanno voluto a loro conferire;

- che a seguito della richiesta del riconoscimento giuridico della "Fondazione Lavoratori Agroalimentari Ambientali Toscana", la Direzione Avvocatura Regionale Affari Legislativi e Giuridici - Settore Attività Legislativa e Giuridica, Persone Giuridiche Private - della Regione Toscana ha inviato una pec in data 25 marzo 2025 nella quale si richiedevano, tra altre cose riguardanti l'aspetto economico-finanziario, alcune precisazioni nonché la modifica in alcuni punti del testo statutario e più precisamente si osservava

i. che nell'articolo 1 comma 4° dello statuto emergeva una



contraddizione in quanto nello stesso è prevista la facoltà di trasferire in altro luogo all'interno del Comune ove ha sede la Fondazione, senza che ciò richieda modifica statutaria ed è altresì indicato che la sede della Fondazione è in Firenze, via Benedetto Dei n. 2a;

ii. che dal combinato disposto dell'articolo 12 dello statuto che regola la composizione del Comitato d'Indirizzo, dell'articolo 6 dello Statuto che definisce chi sono i Fondatori della Fondazione, il punto 1 dell'atto costitutivo nonché dell'articolo 1 punto 1.1 dello statuto non era chiaro chi fossero i fondatori nonché di conseguenza la composizione del Comitato d'Indirizzo;

iii. l'esistenza di un refuso all'articolo 15 comma 3 dello statuto ove nella disciplina relativa al Consiglio di Amministrazione è inserito un riferimento al Comitato d'Indirizzo;

- che è quindi necessario definire, chiarire e correggere nello statuto della Fondazione circa quanto osservato dall'Organo preposto al riconoscimento della Personalità Giuridica della Fondazione e in particolar modo espungere dall'articolo 1 comma 4 l'indicazione della via (Via Benedetto Dei n.2°) dopo l'indicazione del Comune (Firenze); sostituire al paragrafo 3 dell'articolo 15 secondo periodo, le parole "Comitato d'Indirizzo" con le parole "Consiglio di Amministrazione"; ed infine precisare che i Fondatori sono l'associazione **"FAI CISL TOSCANA"**, con sede in Firenze, via B. Dei n.c. 2/a, codice fi-

previsti dall'art. 82 commi 3 e 5 D.Lgs. 117/2017 e comunque ai fini fiscali (imposte dirette ed indirette) se più favorevoli si richiedono tutti i benefici previsti dalla legge, anche in via transitoria ricorrendone i presupposti ed in particolare per quanto previsto dall'art. 104 del medesimo D.Lgs. 117/2017.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Le Parti di quest'atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Le parti dichiarano, ai sensi del D.Lgs.n.231 del 21 novembre 2007, nella consapevolezza delle responsabilità penali scaturenti dalla violazione della normativa in materia di riciclaggio, di non agire quali "soggetti interposti" o, comunque, nell'interesse di soggetti diversi da quelli dichiarati in comparizione e che non sono "politicamente esposti".

Questo atto, scritto per la massima parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia da me diretta, salvo quanto notasi di mio pugno, su pagine nove e quanto fin qui della decima di tre fogli, è stato da me notaio letto alle persone costituite, le quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

"Fondazione Lavoratori Agroalimentari Ambientali Toscana" e quindi membri del Comitato d'Indirizzo ai sensi dell'articolo 12.1 dello statuto, sono:

l'associazione "FAI CISL TOSCANA", con sede in Firenze, via B. Dei n.c. 2/a, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze: 94039040483

il signor **Massimiliano GORI**, nato a Livorno il 18 agosto 1966

il signor **Amedeo SABATO**, nato a Salerno il 5 ottobre 1977

essendo gli altri sottoscrittori intervenuti all'atto costitutivo al solo fine di accettare le cariche loro attribuite in sede di costituzione e quindi non possono essere considerati Fondatori.

A questo punto i comparenti, sempre in relazione alle richieste dell'organo di controllo, circa il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della fondazione precisano che esso sarà garantito dalla FAI CISL TOSCANA

i) con adeguati contributi relativi alle obbligazioni assunte dalla fondazione,

ii) con adeguati versamenti annuali nel fondo di gestione.

I comparenti mi consegnano il nuovo testo dello Statuto contenente le modifiche oggi apportate, statuto che, vidimato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti.

Ai fini della registrazione si invocano i benefici fiscali

scale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze: 94039040483 ed i signori **Massimiliano GORI**, nato a Livorno il 18 agosto 1966 e **Amedeo SABATO**, nato a Salerno il 5 ottobre 1977 e che gli altri intervenuti all'atto costitutivo non possono essere considerati Fondatori in quanto hanno sottoscritto l'atto costitutivo al solo fine di accettare le cariche loro attribuite in sede di costituzione;

- che le suddette modifiche, precisazioni e correzioni rientrano nelle facoltà riconosciute in sede di atto costitutivo al Presidente del Consiglio di Amministrazione al punto 10 dell'atto stesso;

- che comunque, per quanto occorrer possa, al fine di una più compiuta volontà di chiarire, modificare e correggere, sono intervenuti al presente atto anche i Fondatori.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto,

la signora **PECCHIOLI Raffaella**, nella predetta qualità ed ai sensi dell'art. 10 dell'atto costitutivo, nonché l'associazione "FAI CISL TOSCANA" ed i signori **GORI Massimiliano** e **SABATO Amedeo**, quali fondatori, al fine di rendere lo statuto della Fondazione conforme a quanto richiesto dall'Organo di controllo, modificano come segue gli articoli 1 e 15 dello statuto della fondazione

"ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede



1.1. Su iniziativa della Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana della Toscana - FAI CISL Regionale Toscana, e dei signori GORI Massimiliano e SABATO Amedeo viene costituita una fondazione (da ora "Fondazione") denominata "Fondazione Lavoratori Agroalimentari Ambientali Toscana o, in breve "Fondazione F.L.A.T."

1.2. La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'articolo 7 del D.P.R. 361/2000.

1.3. La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano, nell'ambito del territorio regionale della Toscana.

1.4. La Fondazione ha sede in Firenze. La sede legale potrà essere trasferita in altro luogo all'interno dello stesso Comune, non richiedendo modifica statutaria, ma semplice delibera del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di deliberare l'istituzione di sedi secondarie all'interno della regione Toscana."

"ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione - Deliberazioni

15.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo

dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

15.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (fisico o virtuale) e l'ora e la modalità. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'avviso di convocazione può prevedere che l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

15.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Segretario, o, in caso anche di sua assenza od impedimento, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

15.4. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto delle formalità sopra dette, purché all'adunanza siano presenti tutti i Consiglieri e la maggioranza dei componenti l'Organo di Controllo."

Inoltre precisano e confermano che i **Fondatori** della

23.1. Il presente Statuto è soggetto all'approvazione della FAI CISL Regionale Toscana.

23.2. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Comitato di Indirizzo a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso e devono essere sottoposte all'approvazione della FAI CISL Regionale Toscana.

ART. 24 - Norma transitoria

24.1. All'atto notarile di costituzione della Fondazione i Fondatori procedono alla nomina del primo Consiglio di amministrazione della Fondazione e dell'Organo di Controllo.

Art. 25 - Scioglimento ed estinzione della Fondazione

25.1. Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nell'impossibilità di perseguire i suoi scopi, il suo patrimonio sarà devoluto alla FAI CISL Regionale Toscana.

25.2. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, il Consiglio di amministrazione della Fondazione nomina uno o più liquidatori che possono anche essere scelti tra i membri del Consiglio di amministrazione uscente ovvero anche tra i membri di Segreteria della FAI CISL Regionale Toscana.

ART. 27 - Norma di rinvio

27.1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile e le altre norme di Legge vigenti in materia.

F.ti: Raffaella Pecchioli; Massimiliano Gori; Amedeo Sabato;
Stefano Faucci Notaio.

Allegato "A" repertorio n. 54301

Raccolta n. 16274

STATUTO

FONDAZIONE LAVORATORI AGROALIMENTARI-AMBIENTALI TOSCANA

ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1.1. Su iniziativa della Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana della Toscana - FAI CISL Regionale Toscana, e dei signori Massimiliano GORI e Amedeo Sabato viene costituita una fondazione (da ora "Fondazione") denominata "Fondazione Lavoratori Agroalimentari Ambientali Toscana o, in breve "Fondazione F.L.A.T."

1.2. La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'articolo 7 del D.P.R. 361/2000.

1.3. La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano, nell'ambito del territorio regionale della Toscana.

1.4. La Fondazione ha sede in Firenze. La sede legale potrà essere trasferita in altro luogo all'interno dello stesso Comune, non richiedendo modifica statutaria, ma semplice delibera del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di deliberare l'istituzione di sedi secondarie all'interno della regione Toscana



ART. 2 - Finalità

2.1. La Fondazione è costituita con il fine di promuovere attività culturali, formative, di ricerca, di affiancamento, di tutela e assistenziali per tutti gli iscritti alla FAI Cisl della Toscana nonché per la Dirigenza e i Quadri della Federazione, proponendosi di essere luogo di studio, d'incontro e di dialogo per contribuire alla realizzazione dello scopo fondativo. Essa persegue finalità solidaristiche anche attraverso un'azione di sussidiarietà.

2.2 La Fondazione ha lo scopo primario di promuovere iniziative di studio e di ricerca sulle problematiche dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'industria agroalimentare e della salute, nonché sui lavoratori ad esse collegati, delle nuove professionalità e delle evoluzioni tecnologiche che interverranno e che li caratterizzano nei loro aspetti regionali e locali. Il tutto per promuovere e valorizzare uno sviluppo economico e del lavoro sostenibile che richiede politiche caratterizzate dalla solidarietà sociale e pratiche contrattuali partecipate secondo i principi fondativi della CISL. Si propone quindi di essere strumento privilegiato per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore della generalità della popolazione, in modo costante, attivo e diretto con servizi tendenti allo studio, alla formulazione e al coordinamento di interventi generali di politica del lavoro con focus sull'analisi contrattuale regionale e

- rappresentato dal patrimonio destinato dal Fondatore FAI CISL Regionale Toscana, pari ad euro trentamila;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori partecipanti, dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- da una quota destinata dal Fondatore FAI CISL Regionale Toscana, pari ad euro cinquemila;

- dalla quota parte del patrimonio destinato dai Fondatori al fondo di gestione;

- dalle rendite derivanti dal patrimonio e dai ricavi e proventi derivanti da eventuali attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

22.3. La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibili di essere modificate o integrate, non possono subire depauperamenti rispetto al valore iniziale del fondo di dotazione di euro trentamila.

ART. 23 - Modifiche statutarie

- libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione
- libro delle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti
- libro delle verifiche dell'Organo di Controllo

ART. 21 - Esercizio Finanziario

21.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

21.2. Entro il 31 dicembre il Comitato di Indirizzo approva il bilancio preventivo dell'anno successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, unitamente al programma di attività e al parere non vincolante dell'Assemblea dei partecipanti.

21.3. Entro il 30 giugno il Comitato di Indirizzo approva il bilancio d'esercizio dell'anno precedente predisposto dal Consiglio di Amministrazione, unitamente al parere non vincolante dell'Assemblea dei partecipanti e alla relazione dell'Organo di Controllo.

21.4. Il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

ART. 22 - Patrimonio

22.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

22.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

sullo status dei contratti ed accordi collettivi dei territori toscani.

ART.3 - Attività

3.1 La Fondazione opera nell'interesse della persona, mediante il correttivo della solidarietà sociale per fini di effettiva uguaglianza e di giustizia sociale, in attuazione delle finalità descritte all'art. 2 del presente Statuto.

3.2. Essa potrà, al solo scopo esemplificativo ma non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- promuovere e coordinare le attività organizzative di studio, di formazione e di informazione dei soci e degli iscritti alla FAI Cisl della Toscana;
- interloquire, nei settori di rappresentanza della FAI Cisl Toscana, con gli enti pubblici regionali, provinciali e comunali, promuovendo ed organizzando azioni di studio, di formazione, di condivisione e quant'altro per l'assistenza ai soci ad integrazione degli interventi sindacali e degli enti pubblici;
- promuovere attività allo scopo di rimuovere di situazioni di bisogno e di migliorare le condizioni dei lavoratori;
- favorire, come spazio di incontro interculturale il dialogo con particolare attenzione ai giovani e alle diverse comunità attraverso proposte culturali e formative in un contesto di serena convivenza e collaborazione;
- promuovere ed organizzare corsi, seminari, attività cultura-



li, didattiche, formative e di aggiornamento relativi al mondo del lavoro e sindacale, rivolte sia a pubblici che privati, per una migliore conoscenza, diffusione ed informazione delle materie di competenza della Fondazione a livello regionale;

- promuovere lo sviluppo di contatti e scambi culturali con singoli e con associazioni italiane ed estere;

- collaborare con enti, pubblici e privati, e singole persone per il conseguimento dei fini assistenziali e culturali della Fondazione, oltre alla collaborazione con organismi pubblici e privati per iniziative varie di assistenza, di solidarietà, anche internazionale e culturali in genere;

- intrattenere e consolidare rapporti di costante collaborazione con Autorità e/o organi nazionali e comunitari competenti e con Università ed altri Enti e Istituti Culturali, per l'esame e/o formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di assistenza e di solidarietà sociale e culturali regionali;

- svolgere attività editoriale e pubblicazione di periodici anche telematici per la promozione per divulgare le proprie ricerche e le proprie finalità;

- assumere partecipazione in società, enti ed altre istituzioni italiane o europee, aventi scopi simili, affini o strumentali ai propri e comunque connesse all'attuazione dei propri scopi istituzionali;

- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

- sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili.

19.6. L'Organo di Controllo si esprime, mediante apposita relazione annuale, sul bilancio d'esercizio. A tal fine il Consiglio di Amministrazione trasmette all'Organo di Controllo il progetto di bilancio d'esercizio almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Comitato di Indirizzo.

19.7. L'ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive dell'Organo di Controllo comporta l'automatica decadenza dalla carica.

19.8. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Organo di Controllo subentra il supplente più anziano che rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Organo di Controllo.

ART. 20 - Libri sociali

20.1. A cura del Presidente e del Segretario del Consiglio di Amministrazione sono istituiti i seguenti libri:

- libro dei Fondatori
- libro dei Partecipanti
- libro delle adunanze del Comitato di Indirizzo

- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti utili alla realizzazione degli scopi fissati e comunque attinenti ai medesimi.

3.3. Per favorire le iniziative di cui al comma precedente, il Consiglio di amministrazione può istituire, stabilendone le modalità operative ed il funzionamento, aree di ricerca relative ai vari campi di indagine attivati, nonché aree operative e strutturali. A tal fine potrà prevedere la formazione di commissioni o gruppi di lavoro stabilendone le competenze e le modalità operative.

3.4. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi dell'opera di volontari, regolata secondo le leggi vigenti.

ART. 4 - Durata

4.1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato salvo che divenga impossibile il raggiungimento degli scopi per i quali la Fondazione viene istituita. In tal caso verrà designato l'Ente chiamato a succedergli a norma dell'art. 27 del presente Statuto.

ART. 5 - Membri della Fondazione

5.1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori
- Partecipanti successivi detti anche Partecipanti.

- esprime un parere non vincolante sul progetto di bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, prima che questo sia sottoposto al Comitato di Indirizzo;

- esprime un parere non vincolante sul Regolamento della Fondazione prima che questo sia sottoposto al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione.

18.3. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

18.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (fisico o virtuale) e l'ora e la modalità. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'avviso di convocazione può prevedere che l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

18.5. L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce validamente qualunque sia il numero degli interventi. Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

18.6. Delle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un segretario nominato in apertura di adunanza.

tra i suoi membri, redige e cura la verbalizzazione di tutti gli atti e le riunioni del Consiglio stesso, salvo suo legittimo impedimento e in tal caso viene sostituito da altro Consigliere incaricato dal Presidente.

17.2. Al Segretario viene attribuita, in caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, la firma e la legale rappresentanza della Fondazione. La firma del Segretario sotto la dicitura "Segretario e legale rappresentante" costituisce automatica attestazione nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 18 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

18.1. L'Assemblea dei Partecipanti è organo di natura consultiva che, ai sensi dell'art. 8, si compone:

- delle persone fisiche Partecipanti della Fondazione, ove presenti;
- di un rappresentante, a ciò delegato, per ciascuno degli enti, pubblici o privati, Partecipanti della Fondazione, ove presenti.

18.2. L'Assemblea dei Partecipanti spettano le seguenti funzioni:

- nomina un membro del Consiglio di Amministrazione;
- esprime un parere non vincolante sul bilancio preventivo e il programma di attività predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima che questi siano sottoposti al Comitato di Indirizzo;

ART. 6 - Fondatori

6.1. Sono Fondatori la FAI Cisl Toscana gli enti, pubblici o privati, e le persone fisiche che sottoscrivono l'atto costitutivo.

6.2. Possono divenire Fondatori, in un momento successivo a quello della costituzione della Fondazione, gli enti, pubblici o privati, e le persone fisiche che manifestino un evidente interesse al raggiungimento degli scopi della Fondazione e che si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione mediante un contributo in denaro, beni mobili o immobili. I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile del Comitato di Indirizzo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica, su proposta del Consiglio di Amministrazione. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

6.3. Tutti i Fondatori sono iscritti in apposito libro.

ART. 7 - Partecipanti

7.1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti gli enti, pubblici o privati, e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo in denaro al Fondo di gestione, il cui ammontare dovrà essere in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ovvero mediante la prestazione



di lavoro volontario da svolgere nell'ambito delle attività della Fondazione od ancora mediante la donazione di beni materiali od immateriali.

7.2. I Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Tutti i Partecipanti sono iscritti in apposito libro.

ART. 8 - Esclusione e recesso

8.1. Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede o lesivo del buon nome della Fondazione.

Nel caso di enti l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

anziano di età. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

15.4. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto delle formalità sopra dette, purché all'adunanza siano presenti tutti i Consiglieri e la maggioranza dei componenti l'Organo di Controllo.

ART. 16 - Presidente

16.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale ed esercita tutte le azioni utili e opportune per il buon funzionamento della Fondazione. In particolare:

- ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione in tutte le sue attività anche di fronte ai terzi ed in giudizio;
- esegue le delibere del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione stipulando contratti e convenzioni;
- in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva adunanza.

16.2. Il Presidente vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul buon funzionamento della Fondazione e ne sottoscrive i conti.

ART. 17 - Segretario

17.1. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione, eletto

nale, a carico dei Partecipanti;

- delibera su ogni altro argomento non riservato esplicitamente al Comitato di Indirizzo.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione - Deliberazioni

15.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

15.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (fisico o virtuale) e l'ora e la modalità.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'avviso di convocazione può prevedere che l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

15.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Segretario, o, in caso anche di sua assenza od impedimento, dal Consigliere di Amministrazione più

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

- variazione della partecipazione di controllo sia diretta che indiretta dell'ente o della persona giuridica fatta salva l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

8.2. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 9 - Volontari

9.1. La partecipazione alle attività della Fondazione è aperta a tutti senza alcuna discriminazione politica, ideologica, religiosa, ecc. Possono partecipare alle attività della Fondazione in qualità di volontari tutti coloro che ne condividono le finalità e desiderano mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per perseguirne gli scopi senza fini di lucro ed esclusivamente per ragioni di solidarietà sociale. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività è svolta pertanto in modo personale, spontaneo e gratuito.

9.2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni



altro rapporto di lavoro retribuito dalla Fondazione.

9.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, mentre non sono ammessi rimborsi spese forfettari.

9.4. La Fondazione istituisce e tiene aggiornato un apposito registro dei volontari ed assicura gli stessi per gli infortuni sul lavoro, in osservanza della normativa vigente.

ART. 10 - Organi della Fondazione

10.1. Sono Organi della Fondazione:

- il Comitato di Indirizzo
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Segretario
- l'Assemblea dei Partecipanti
- l'Organo di Controllo.

ART. 11 - Durata delle cariche - Remunerazione

11.1. Tutti gli organi della Fondazione durano quattro anni e scadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto anno di mandato.

11.2. Alla scadenza del mandato i membri dei suddetti organi possono essere riconfermati con la sola eccezione del Presi-

separatamente), alcune delle facoltà di sua competenza, mediante procure permanenti o temporanee, per determinate categorie di atti e di affari o per singole operazioni, determinando le condizioni e le modalità;

- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale determinandone poteri, durata dell'incarico e compenso;
- delibera l'assunzione di personale dipendente;
- predispose il bilancio preventivo e il programma di attività da sottoporre al Comitato di Indirizzo entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- predispose il progetto di bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, rendiconto della gestione e da una relazione sull'attività, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Indirizzo entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- predispose, ove ritenuto opportuno, il Regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- approva ed aggiorna eventuali regolamenti, su proposta del Comitato di Indirizzo;
- propone al Comitato di Indirizzo l'ammissione di Fondatori;
- delibera l'ammissione, a maggioranza dei suoi componenti, l'ammissione di Partecipanti;
- determina il contributo minimo in denaro, annuale o pluri-

Composizione - Compiti

14.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da cinque a nove, compreso il Presidente, nominati come segue:

- un membro dai Partecipanti, ove presenti;
- i restanti membri dal Comitato d'Indirizzo.

14.2. Il Consiglio di Amministrazione al momento dell'insediamento elegge al suo interno un Presidente e un Segretario.

14.3. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

14.4. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà rispettando quanto previsto nel primo comma. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

14.5. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- elegge nel suo ambito un Segretario;
- conferisce, eventualmente, ai suoi membri (congiuntamente o

dente che non può svolgere più di due mandati consecutivi nel medesimo ruolo.

11.3. La partecipazione agli organi della Fondazione avviene normalmente a titolo gratuito.

11.4. E' fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione e fatta salva la previsione, per i soli membri del Consiglio di Amministrazione, di una remunerazione per l'espletamento di attività delegate dal Consiglio stesso, le quali richiedono particolari competenze professionali e/o un impegno temporale rilevante.

11.5. Per il solo Organo di Controllo, il Comitato di Indirizzo stabilisce un compenso.

ART. 12 - COMITATO DI INDIRIZZO

Composizione - Compiti

12.1. Il Comitato d'Indirizzo è composto dai Fondatori. Esso ha i seguenti compiti:

- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, ove predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra un minimo di 5 e un massimo di 9, compreso il Presidente;
- determina il compenso complessivo attribuibile al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11;



- nomina e revoca, ricorrendone i presupposti, i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico, nonché il suo Presidente. Nomina altresì uno o più supplenti;
- nomina, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, determinandone il compenso, il soggetto incaricato della revisione legale. Tale funzione può essere attribuita all'Organo di Controllo;
- approva entro il 30 giugno dell'anno successivo il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove obbligatorio, predisposti del Consiglio di Amministrazione;
- approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il bilancio preventivo unitamente al programma di attività della Fondazione predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie con la maggioranza favorevole dei due terzi e con il parere favorevole della FAI CISL Regionale Toscana;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dallo Statuto o dalla Legge alla competenza "dell'Assemblea".

ART. 13 - COMITATO DI INDIRIZZO

Convocazione - Deliberazioni

13.1. Il Comitato di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (fisico o virtuale) e l'ora e la modalità.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'avviso di convocazione può prevedere che l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

13.3. Il Comitato di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione il Comitato di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

13.4. Delle adunanze del Comitato di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un segretario nominato in apertura di adunanza.

13.5. Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE